

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA GERBALDO POLIMERI SPA

Art. 1 – PREAMBOLO: 1.1. Le presenti Condizioni regoleranno tutti gli attuali e futuri contratti di vendita.

Art. 2 – LISTINI: 2.1. Le presenti Condizioni generali di vendita, verranno sempre guidate da listini ufficiali regolamentati da una data di inizio validità e una fine validità.

- **ORDINI DI ACQUISTO:** 2.2. Gli ordini di acquisto raccolti dal Venditore ovvero dai suoi agenti e rappresentanti non sono per lui impegnativi fino a quando non siano confermati per iscritto - posta elettronica dal medesimo. 2.3. Nel caso in cui la conferma d'ordine inviata dal Venditore ai sensi del presente paragrafo differisca in qualche elemento dall'ordine inviato dal Compratore, quest'ultimo è tenuto a inviare (sempre tramite posta elettronica) al Venditore un'accettazione della conferma d'ordine. In ogni caso l'accettazione della merce ordinata varrà come integrale accettazione delle presenti condizioni di vendita. 2.4. In caso di offerta del Venditore, essa è valida per tutta la durata dell'ultimo listino valido. Dopo tale data l'offerta è considerata inefficace. 2.5. Le presenti condizioni di vendita prevarranno su ogni diverso termine e/o condizione, a meno che i medesimi non vengano espressamente derogati per iscritto.

Art. 3 – PREZZI: 3.1. I prezzi di vendita sono quelli indicati nella conferma d'ordine inviata (anche tramite fax o posta elettronica) dal Venditore medesimo. Da tutti i prezzi e dagli addebiti è esclusa l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). I prezzi di vendita potranno variare sulla base del termine di resa dei Prodotti concordato tra le Parti e indicato nella conferma d'ordine. 3.2. Qualsiasi caratteristica, opzione, modificazione particolare dei Prodotti richiesta dal Compratore sarà addebitata separatamente e sommata al prezzo dell'offerta.

Art. 4 – PAGAMENTI: 4.1. I pagamenti debbono essere effettuati nei modi ed alla scadenza concordata dalle parti in ogni singolo ordine di acquisto, debitamente confermato dal Venditore. 4.2. Eventuali pagamenti fatti ad agenti, rappresentanti o ausiliari di commercio del venditore non si intendono effettuati finché le relative somme non pervengano al Venditore. 4.3. Se il compratore ritarda nell'effettuare qualsiasi pagamento, il Venditore ha diritto al pagamento degli interessi a partire dalla data alla quale la somma diviene esigibile. Il Venditore avrà inoltre facoltà, dietro comunicazione scritta inviata al Compratore, di sospendere l'adempimento delle proprie obbligazioni sino a che detto pagamento sia effettuato. 4.4. Nel caso di pagamenti dilazionati il mancato pagamento anche di una sola rata fa decadere il diritto alla dilazione e dal beneficio del termine ed autorizza il Venditore a richiedere il saldo immediato delle somme dovute.

Art. 5 – RISERVA DI PROPRIETA': 5.1. I Prodotti restano di proprietà del Venditore sino al momento del completo pagamento del prezzo di acquisto. 5.2. Il Compratore deve fornire ogni assistenza al Venditore stesso nel prendere qualsiasi misura necessaria per proteggere il diritto di proprietà sui Prodotti di quest'ultimo. 5.3. Ove richiesto dal Venditore, il compratore si impegna a fornire la documentazione comprovante la valida costituzione della riserva di proprietà sui beni oggetto del contratto. La riserva di proprietà non pregiudica il trasferimento del rischio così come previsto ai sensi dell'art. 6.

Art. 6 – CONSEGNA: 6.1. Il Venditore si impegna a consegnare i Prodotti entro la data indicata nella conferma d'ordine, con una tolleranza accettata dal Compratore di 21 giorni. 6.2. Il Venditore non incorrerà in alcuna responsabilità nel caso di spedizione della merce successivamente al termine convenuto con il Compratore ed al relativo termine di tolleranza, se il ritardo sarà dipeso da motivazioni legate a forza maggiore e/o hardship come dettagliato nel successivo articolo 9. In queste ipotesi nessun diritto al risarcimento di danni diretti o indiretti e/o alla risoluzione del contratto sarà riconosciuto dal Venditore al Compratore, che fin da ora vi rinuncia. 6.3. La consegna dei prodotti si intende eseguita ad ogni effetto con la comunicazione da parte del Venditore che questo è a disposizione del Compratore, oppure che è stato consegnato al vettore per il trasporto. Salvo diversa pattuizione scritta, la consegna sarà effettuata FCA -FREE CARRIER INCOTERMS 2020CCI N.723EF e ciò ove anche sia pattuito che la spedizione venga curata dal Venditore, nel qual caso quest'ultimo agirà quale mandatario del Compratore essendo inteso che il trasporto verrà effettuato a spese e rischio di quest'ultimo.

Art. 7 - RECLAMI E GARANZIA: 7.1. In considerazione dei paragrafi successivi, il Venditore rimedia a qualsiasi difetto, imputabile a lui, derivante da un errore di progetto, difetto di materiale o errore di fabbricazione che compaia entro un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di consegna. 7.2. Il Compratore è tenuto a ispezionare i Prodotti consegnati quando i Prodotti sono forniti e il Compratore deve indicare nel documento di consegna (DDT-CMR), i vizi evidenti. Altri difetti potranno essere comunicati dal Compratore, mediante e-mail o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, alla scoperta dello stesso entro 8 giorni dalla data di consegna, indicando il numero di lotto esatto, la data di consegna, il tipo di difetto e l'importo ritenuto difettoso. Dopo tale data, il Compratore non ha diritto a reclamare gli evidenti difetti sopra menzionati e i prodotti saranno considerati accettati. 7.2. La notifica deve contenere la descrizione del difetto e deve essere trasmessa al Venditore mediante e-mail o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Alla ricezione del reclamo, il Venditore, una volta accertati i difetti dichiarati, è obbligato in base a questa garanzia a riparare i Prodotti difettosi o a sostituirli. 7.3. Il Compratore è tenuto a restituire, i prodotti difettosi che diventeranno di proprietà del Venditore. In ogni caso, la restituzione dei Prodotti può essere autorizzata e accettata dal Venditore. 7.4. La presente garanzia sopra riportata è valida solo se il Compratore utilizza i Prodotti in conformità alle indicazioni del Venditore e assorbe e sostituisce qualsiasi altra garanzia legale per mancanza di conformità ed esclude qualsiasi altra responsabilità del Venditore. 7.5. Il Compratore, in particolare, non ha diritto a domandare risarcimento dei danni, compresa la perdita di produzione, perdita di profitto, perdita di

utilizzo, perdita di contratti o qualsiasi perdita consequenziale, economica o indiretta, riduzione del prezzo o risoluzione dei contratti. 7.6. Il Venditore non avalla né rivendica l'idoneità dei propri prodotti a specifiche applicazioni mediche, sanitarie o farmaceutiche. È responsabilità del Compratore stabilire che il prodotto del Venditore è pienamente conforme agli appropriati requisiti di sicurezza e normativi e tecnicamente idoneo all'uso previsto. Il Venditore non fornisce alcuna garanzia, esplicita o implicita, in merito all'idoneità di uno qualsiasi dei suoi prodotti per l'uso in applicazioni mediche, farmaceutiche o sanitarie.

Art. 8 - NORME TECNICHE E RESPONSABILITÀ PER DANNI ORIGINATI DAI PRODOTTI: 8.1. Il Venditore dichiara che i Prodotti sono fabbricati in conformità alla legislazione e alle norme tecniche italiane. 8.2. Il Venditore, salvo la sua provata grave negligenza, non è responsabile per qualsivoglia danno a persone o cose originato dai Prodotti. Qualora il Venditore incorra nella responsabilità verso terzi per tali danni, il Compratore deve risarcire, difendere e tenere indenne il Venditore.

Art. 9 - FORZA MAGGIORE E HARDSHIP: 9.1 Ciascuna Parte sarà autorizzata a sospendere l'adempimento dei propri obblighi derivanti dal contratto per un periodo non superiore a 90 giorni qualora tale adempimento sia ostacolato o reso irragionevolmente oneroso a causa del verificarsi di un evento di forza maggiore, inclusi, ma non limitati a epidemie, pandemie, atti di Dio o del nemico pubblico, disastri naturali, atti di terrorismo, sommosse, guerre (sia dichiarate che non dichiarate), mobilitazioni militari generali, insurrezioni, requisizioni, sequestri, restrizioni nell'uso di energia, perturbazioni nei trasporti, esplosioni, scioperi, vertenze di lavoro, o qualsiasi altra causa al di fuori del ragionevole controllo dell'esecutore. Trascorso il termine di cui sopra di 90 giorni e permanendo la situazione di forza maggiore, l'altra Parte potrà risolvere il contratto mediante comunicazione scritta alla parte colpita da tale impedimento. Quest'ultima parte non avrà in tal caso alcun obbligo di risarcimento danni. 9.2 Le Parti riconoscono ed accettano che, in relazione alla situazione di emergenza mondiale dovuta alla pandemia di COVID-19 e, considerate le misure di contenimento adottate e da adottare con le leggi e i regolamenti interni alla Nazione interessata, la parte interessata dalle conseguenze delle suddette misure non sarà ritenuta responsabile dell'inadempimento totale o parziale e/o ritardato adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto e derivanti dalla predetta pandemia e dalle relative conseguenze, anche in caso di eventuale futura recrudescenza che la pandemia/epidemia potrebbe avere. In caso di ritardi e/o inadempimenti di qualsiasi obbligazione derivanti dal presente contratto causati da - o connessi all'emergenza contingente dovuta alla pandemia di COVID-19, le parti riconoscono e accettano che l'esecuzione delle reciproche obbligazioni sarà temporaneamente sospesa fino al termine delle misure di sicurezza di cui sopra e di qualsiasi altra misura che possa essere emessa che pregiudichi la normale esecuzione del presente contratto. In ogni caso di ritardo e/o mancato adempimento di qualsiasi obbligazione derivante dal presente contratto che sarà causato da - o connesso all'emergenza contingente dovuta alla pandemia di COVID-19, le Parti convengono irrevocabilmente che è esclusa e rinunciata a qualsiasi responsabilità per danni (diretto o indiretto) che le parti potrebbero subire.

Art. 10 - MISCELLANEA: 10.1. Il Venditore ha il diritto di sospendere l'adempimento delle proprie prestazioni in presenza di un mutamento delle condizioni patrimoniali del Compratore tale da far ritenere che quest'ultimo non adempirà all'obbligazione di pagamento. In tali casi il Compratore, su richiesta scritta del Venditore, dovrà provvedere al pagamento del prezzo anteriormente alla messa in produzione dei Prodotti Contrattuali oppure, in alternativa, dovrà fornire idonee garanzie per l'adempimento (ad esempio fideiussione bancaria o assicurativa). In mancanza di pagamento anticipato o di prestazione di idonea garanzia il Venditore potrà recedere dal contratto mediante comunicazione via e-mail, fax. Nel caso il Compratore sia sottoposto a procedure concorsuali il Venditore potrà sospendere l'esecuzione del contratto di vendita mediante comunicazione scritta. 10.2. Il Compratore assume la totale responsabilità, tenendo indenne il Venditore, per ogni violazione di diritti di terzi inclusa la violazione dei diritti d'autore risultanti dall'esecuzione dell'ordine da parte del Venditore. 10.3. Il Compratore non può cedere, trasferire o altrimenti disporre delle presenti Condizioni Generali di Vendita, intutto o in parte, a qualsiasi persona fisica, società o ente, senza il previo consenso scritto del Venditore.

Art. 11 – FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE: 11.1. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le Parti concernenti i contratti disciplinati dalle presenti Condizioni Generali di Vendita sarà definitivamente risolta dal tribunale di Cuneo, Italia. 11.2. I contratti disciplinati dalle presenti Condizioni di Vendita saranno regolati ed interpretati secondo legge italiana.

Nulla ricevendo entro 3 (tre) giorni lavorativi dall'invio delle presenti condizioni, il Venditore riterrà incondizionatamente accettati tutti i punti sopra esposti.

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Compratore approva espressamente le clausole contenute nei seguenti articoli: 4 (pagamenti), 5 (riserva di proprietà), 6 (consegna), 7 (reclami e garanzia), 8 (norme tecniche e responsabilità per danni originati dai Prodotti), 9 (forza maggiore e hardship), 10 (miscellanea) e 11 (foro competente e legge applicabile).

Il Compratore
